

STATUTO

**MULTISERVIZI LA FENICE
SOCIETA' COOPERATIVA A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GRUMO APPULA BA VIA BEATO
GIACOMO DA BITETTO 29

Numero REA: BA - 589458

Codice fiscale: 07892680724

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-09-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" al n.9765 di Raccolta

S T A T U T O

Articolo 1 - Denominazione: È costituita una Società Cooperativa a mutualità prevalente denominata:

"Multiservizi La Fenice Società Cooperativa a r.l.".

La Cooperativa dovrà indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dalle norme del presente Statuto, dalle leggi speciali e dalle norme delle società Cooperative e delle **Mutue** Assicuratrici di cui agli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile, si applicano in quanto compatibili, le norme della Società a responsabilità limitata, di cui agli articoli 2462 e seguenti del codice civile.

Articolo 2 - Carattere di mutualità prevalente e criteri per la definizione della prevalenza: Ai sensi dell'articolo 2512, comma 1, punto 2 del codice civile il carattere di mutualità prevalente è individuato, nella fattispecie, nell'avvalersi prevalentemente nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci, precisando che il rapporto di lavoro è strumentale al vincolo di natura associativa. Ai sensi dell'articolo 2513, comma 1, lett. b, del codice civile, il criterio per la definizione della prevalenza è individuato, nella fattispecie, dal seguente parametro: il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425 codice civile, primo comma, punto 9.

Articolo 3 - Requisiti della Cooperativa a mutualità prevalente: In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2514 codice civile, (**cfr.** articolo 26 D.Lgs.C.P.S. n.1577/1947 sui requisiti mutualistici; articolo 11 Legge n.59/1992 sui fondi mutualistici; articolo 14 D.P.R. n.601/1973 sulle agevolazioni fiscali; articolo 17 Legge 388/2000 d'interpretazione autentica delle norme sopracitate) questa Società Cooperativa a mutualità prevalente adotta le seguenti clausole: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della Società dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione. Le predette clausole sono inderogabili. Le eventuali future modifiche alle suddette clausole devono essere deliberate, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4 - Sede: La Società ha sede sociale in Grumo Appula. La società può istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località. Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 5 - Durata: La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata o abbreviata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci (per atto pubblico).

Articolo 6 - Oggetto sociale: La Società Cooperativa è a mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 2511, 2512 comma 1, punto 2, 2513 comma 1, lettera b , 2514 del Codice Civile. La Società comunque non ha scopi di lucro ed è retta anche con i principi e la disciplina della mutualità proprie delle cooperative, ai sensi dei predetti articoli del codice civile, del D.Lgs.C.P.S. n.1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni e della Legge 31 gennaio 1992 n.59, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è:

- servizi di pulizia, manutenzione, riordino di ambienti pubblici e privati, fattorinaggio, facchinaggio, guardiania e custodia;
- la custodia, manutenzione e pulizia di immobili civili ed industriali, sia appartenenti agli Enti Pubblici sia ai privati;
- manutenzione di strade comunali e provinciali, lavori di installazione della segnaletica verticale e orizzontale, lavori di pulizia delle strade;
- lavori di manutenzione edile in genere, compreso la tinteggiatura di edifici pubblici e privati, nonché lavori di manutenzione elettrica;
- installazione, e manutenzione di impianti fotovoltaici;
- lavori edili e di ristrutturazione per gli edifici pubblici e privati, anche con l'uso del cemento armato;
- manutenzione del verde urbano ed extraurbano, servizi di verdettamento e gestione completa di parchi naturali e di aree protette, sviluppo e ricerca rivolte alla conservazione ambientale, monitoraggio del territorio per servizi antincendio, boschivo e forestale;
- servizi di consulenza, assistenza e servizi a domicilio nel settore ecologico, ivi compresa la raccolta differenziata di materiali di ogni genere, anche attraverso la gestione di "econegozi" per il commercio di rifiuti riciclabili e di prodotti in genere non confezionati;
- gestione di servizi cimiteriali, anche relativi ad interventi di edilizia e di recupero, di loculi e cappelle;
- gestione di aree di parcheggio a pagamento, anche attraverso sistemi automatizzati, servizi di ausilio al traffico e alla collocazione di segnaletica stradale,

- servizi di trasporto di cose e/o persone, anche mediante autoservizi pubblici non di linea; noleggio di automezzi con o senza conducente; - servizi di recupero e trasporto carcasse di animali, ritiro di scarti di macellazione e sottoprodotti di origine animale;

- organizzazione e gestione diretta e/o associata, di attività ludico-ricreative, di strutture sportive, di biblioteche, di teatri, di cinema, di sale eventi, di attività inerenti la ricreazione e l'occupazione del tempo libero in genere; - organizzazione e gestione diretta e/o associata, di canili comunali, centri di ricovero animali, integrati anche ad attività di terapia con gli animali;

- servizi di stenotipia, resocontazione, trascrizione e traduzione di conferenze di ogni genere e di riunioni collegiali, pubbliche o private, inventariazioni, elaborazioni dati e testi, gestione e trattamento immagini, ricerche, sondaggi, e amplificazione sonora di ambienti, registrazione testi, suoni ed immagini;

- pubblicazione di giornali e bollettini di informazione periodica; - gestione di uffici di informazione turistica e di organizzazione di programmi turistici;

- gestione per conto terzi e anche in proprio di mostre, fiere, eventi culturali, servizi di mensa, bar e ristorazione, subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni anche all'interno di uffici e strutture pubbliche o private.

La cooperativa potrà inoltre esercitare l'attività in settori aventi oggetto analogo, affine, e connesso a quello sopra indicato, compresa la possibilità di esercitare, nei limiti di legge, attività editoriale per la promozione dei servizi innanzi elencati, oltre che assumere partecipazioni in altre cooperative, società, enti, nonché compiere tutte le iniziative immobiliari, commerciali e creditizie che saranno ritenute necessarie al conseguimento dello scopo sociale e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. Per il raggiungimento dello scopo sociale potrà provvedere:

- all'acquisto, nell'interesse collettivo, delle macchine, delle attrezzature e dei mezzi tecnici necessari al raggiungimento dello scopo sociale;

- richiedere, nell'ambito delle leggi vigenti ed emanande, contributi a fondo perduto ed in conto capitale nonché mutui integrativi necessari all'acquisto di macchine ed attrezzature necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali. La cooperativa ha facoltà di raccogliere presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale e quindi anche a fondo perduto in conto futuro aumento del capitale o di finanziamento.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da

enti pubblici o da privati, sia direttamente che in associazione con altre imprese. La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del C.C.. La Cooperativa può operare con terzi non soci.

Per l'espletamento di eventuali attività protette, la società cooperativa potrà avvalersi di esperti, tecnici e consulenti, anche non soci, muniti di personale abilitazione all'esercizio della professione.

La società cooperativa potrà partecipare, per conseguire l'oggetto sociale, ad aste pubbliche licitazioni private o qualsiasi altra forma di gara; potrà, inoltre, istituire e gestire cantieri, stabilimenti officine, impianti e magazzini in proprio e/o per conto terzi. Potrà contrarre mutui e/o finanziamenti di qualsiasi natura ed effettuare tutte le operazioni finanziarie consentite dalla normativa speciale in materia. La società cooperativa potrà compiere inoltre, in via sussidiaria, tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione degli scopi sociali e potrà compiere quindi tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali ed industriali, comunque queste ultime mai in via prevalente, ma finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale. Potrà, sempre in via non prevalente, inoltre promuovere la costituzione e/o acquistare quote di società di capitali con partecipazione anche maggioritaria e/o di controllo, fatto salvo comunque lo scopo mutualistico con la esclusione della raccolta del pubblico risparmio e con l'esclusione dello svolgimento di attività disciplinate dal D.L. 3 maggio 1991 n.ro 143 convertito dalla Legge 5 luglio 1991 n.ro 197 e successive modifiche ed integrazioni, e dal D.L.G.S. 1 settembre 1993 n.ro 385.

La Cooperativa può operare con terzi non soci.

Articolo 7 - Soci - Organizzazione dei rapporti sociali: Il numero dei soci non deve essere mai inferiore a tre, ai sensi dell'articolo 2522 del codice civile; in tal caso la società cooperativa adotta, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. Possono essere ammessi come soci tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non **esercitino** in proprio imprese identiche o affini a quelle di cui all'articolo 6.

Articolo 8 - Ammissione a socio: Chi desidera essere socio deve presentare domanda all'organo amministrativo specificando nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, residenza, professione, cittadinanza, stato di famiglia, codice fiscale e la quota di capitale sociale sottoscritta deve essere minimo di euro 500,00 (cinquecento

virgola zero **zero**). La domanda deve contenere esplicitamente, da parte del richiedente, l'obbligo di osservare lealmente le disposizioni dello Statuto e dell'Atto Costitutivo della Società e di considerare per rato ed approvati tutti gli atti e provvedimenti già deliberati dagli organi sociali. L'Organo Amministrativo deve deliberare sulla domanda di ammissione nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli Amministratori, nel libro dei soci. Nel caso di non ammissione la delibera dell'organo amministrativo, regolarmente motivata, deve essere comunicata all'interessato, entro sessanta giorni; l'interessato non ammesso a socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si **pronunci** l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prossima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea ed annotato nel libro dei soci. L'organo amministrativo nella relazione al Bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei soci.

Articolo 9 - Versamento quote socio cooperatore: Il nuovo socio, a seguito della comunicazione dell'accoglimento della sua domanda e con le modalità in essa stabilite, deve versare l'importo della quota sociale e le altre somme stabilite e versate dagli altri soci. In caso di mancato versamento di quanto dovuto dal nuovo socio, nei modi e termini precisati nella predetta comunicazione di ammissione, si applica l'art. 2531 C.C..

Articolo 10 - Trasferimento e vincoli sulle quote del socio cooperatore: Le quote di partecipazione al capitale sociale della cooperativa non possono essere cedute e si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa, nell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo. In caso di intrasferibilità della quota sociale, come nella fattispecie, il socio può comunque recedere dalla società.

Articolo 11 - Cessazione da socio cooperatore: I soci cooperatori cessano di far parte della Società per recesso, esclusione o morte. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici.

Articolo 12 - Recesso del socio cooperatore: Ai sensi dell'articolo 2532 codice civile il recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge e/o dal presente statuto spetta al socio cooperatore il cui rapporto di lavoro subordinato

sia cessato per qualsiasi motivo. Tale diritto compete inoltre ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: a) la modifica dell'oggetto sociale quanto consente un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) la modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in caso di recesso; f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione alle assemblee. La domanda di recesso deve essere presentata, mediante lettera raccomandata o altro mezzo atto a comprovare l'avvenuta presentazione della stessa all'organo amministrativo. Spetta all'organo amministrativo, entro sessanta giorni dalla ricezione della raccomandata, di constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso e quindi accoglierlo, o **rigettarlo**. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale. Il recesso ha effetto, sia per i rapporti sociali sia per i rapporti mutualistici dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. La comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda di recesso comporta la risoluzione immediata anche nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa stante la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 13 - Decadenza ed esclusione del socio cooperatore: Oltre nei casi previsti dalla legge, il socio cooperatore può essere escluso e/o decade, quando: a) perda i requisiti di legge inerenti la sua qualità di socio; b) non sia in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; c) non adempia agli obblighi ed ai doveri derivanti dalla qualità di socio, rendendosi comunque moroso per uno qualunque dei pagamenti dovuti alla Cooperativa; d) non osservi le disposizioni del proprio Statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e dell'organo amministrativo; e) nei casi previsti dall'articolo 2286, primo comma codice civile; f) nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma; g) che svolga o **tenti** di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; h) che nella esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quali notevoli inadempimenti prescritti dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile; i) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla società cooperativa. Anche lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione e/o decadenza determina la risoluzione dei

rapporti mutualistici. La deliberazione dell'esclusione sarà presa dall'organo amministrativo e sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata al socio interessato, entro trenta giorni dalla relativa deliberazione. Contro la delibera di esclusione il socio può proporre, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, opposizione al collegio arbitrale da nominarsi nei termini di cui oltre, fermo restando quanto disposto dall'art. 2533 C.C..

Articolo 14 - Rimborso della quota sociale agli eredi del socio cooperatore: In caso di morte del socio possono subentrare i suoi eredi, ove consenzienti, sempre che abbiano i requisiti di statuto per l'ammissione alla società. Agli eredi del socio defunto che non intendano subentrare in cooperativa sarà liquidata la quota sociale nei modi e termini dell'articolo 15 seguente. A tal uopo gli eredi del socio defunto dovranno presentare unitamente alla richiesta di liquidazione della quota sociale, un atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina del soggetto delegato alla riscossione.

Articolo 15 - Liquidazione della quota del socio uscente: La liquidazione della quota sociale ha luogo sulla base del bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione e/o la decadenza o la morte del socio. Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del Bilancio, ai sensi dell'articolo 2535 codice civile. Si precisa comunque che i contributi per le spese di gestione, ed eventuale tassa di ammissione, anch'essa imputata a dette spese di gestione, non sono rimborsabili perchè destinate alla copertura delle perdite di esercizio. Ai sensi dell'articolo 2536 codice civile, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione e/o la decadenza o la morte del socio si è verificata.

Articolo 16 - Tipologia dei soci lavoratori:

1. I soci lavoratori della Cooperativa: a) concorrono alla gestione della cooperativa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione della cooperativa stessa; b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi della cooperativa; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio della cooperativa limitatamente alla quota sociale versata, nonché ai risultati economici: utile e/o perdita di esercizio e rispettivamente alle decisioni di destinazione dell'utile e/o ripiano della perdita; d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle

prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

2. Tra soci e cooperativa potrà essere instaurato sia un contratto di lavoro subordinato sia un contratto di tipo formativo, finalizzato alla instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato: apprendistato e formazione professionale per tutte le categorie di lavoro indicate nell'oggetto sociale dello Statuto della cooperativa.

Articolo 17 - C.C.N.L. Applicabile ai soci: Ai soci è riservato un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per ciascuna categoria di lavoro di appartenenza.

Articolo 18 - Trattamento economico dei soci:

1. Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa.

2. Per i soci il trattamento economico sarà pari a quello dal C.C.N.L. L'attribuzione dei livelli previsti dal C.C.N.L. avverrà in base alla effettiva capacità del socio di svolgere le relative specifiche mansioni.

3. L'assemblea, con apposita delibera, potrà definire un ulteriore trattamento economico a titolo di maggiorazione retributiva in base alle modalità stabilite dagli accordi collettivi nazionali.

4. Costituisce inoltre parte del trattamento economico spettante al socio la retribuzione integrativa attribuita dall'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, ai singoli soci o categorie di soci a titolo di superminimo, ad **personam** od altra voce retributiva anche in relazione al particolare tipo di orario di lavoro prestato, eventualmente **riassorbibile** in futuri aumenti contrattuali. Tale trattamento sarà riconosciuto in base alla professionalità ed all'impegno dimostrato.

Articolo 19 - Situazione di crisi aziendale: 1. Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a contrazione dell'attività, crisi settoriale e/o di mercato, crisi finanziaria, mancati incasso di crediti, situazione comprovata di grave difficoltà economica od altri motivi di analoga gravità, l'organo amministrativo informerà tempestivamente l'assemblea dei soci, la quale predisporrà eventuali proposte per affrontare la situazione.

2. L'assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali utilizzando in primo luogo gli eventuali strumenti a sostegno del reddito previsto dalla legislazione. Durante il periodo di crisi aziendale l'assemblea potrà non effettuare il ristorno e non distribuire eventuali utili.

Articolo 20 - Patrimonio sociale: Il Patrimonio della Cooperativa è costituito: a) dal Capitale Sociale formato da tante quote del valore nominale di minimo euro 500,00 (cinquecento virgola zero **zero**) ciascuna, quanti sono i soci. L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione

dell'atto costitutivo. La responsabilità dei soci è limitata alla quota sociale sottoscritta. Le quote sociali sono nominative e non possono essere vincolate o cedute, neppure ai soci con effetto verso la società perché si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa nell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima, come già precisato al precedente articolo 10; b) da lasciti o donazioni; c) da fondo di riserva legale; d) da eventuale fondo di riserva straordinaria e da ogni altro fondo di riserva accantonato per volontà dei soci e/o previsto da disposizioni di legge. Tutte le riserve previste nel presente articolo devono considerarsi come riserve indivisibili, e, pertanto, è esclusa la loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa sia all'atto del suo scioglimento.

Articolo 21 - Esercizio Sociale.

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 22 - Bilancio: Deve essere redatto con le osservanze delle norme richiamate dell'articolo 2478-bis del Codice Civile. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del Bilancio secondo le scritture contabili ed ai documenti giustificativi di spesa e di entrata e previo esatto inventario da compilarsi con criterio di oculata prudenza e soprattutto in riferimento alle prescrizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Il Bilancio deve essere corredato dalla Nota Integrativa e dalla relazione di gestione prescritti rispettivamente dagli articoli 2427 e 2428 Codice Civile. Si applica in quanto compatibile l'articolo 2429 Codice Civile. Il Bilancio di esercizio unitamente alla Nota Integrativa, alla Relazione di Gestione ed alla Relazione del Collegio Sindacale, ove previsto, deve essere presentato all'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e comunque non oltre centottanta giorni, quando particolari esigenze lo richiedono, ai sensi dell'articolo 2364 codice civile. L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale dovrà esplicitare le particolari esigenze per cui si rende necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. Le ragioni di tale dilazione dovranno risultare nella Relazione di Gestione.

Articolo 23 - Deposito Bilancio: Ai sensi dell'articolo 2435 codice civile il bilancio di esercizio (Stato Patrimoniale e Nota Integrativa) unitamente alla Relazione di Gestione ed alla Relazione del Collegio Sindacale, ove previsto, approvati dall'assemblea devono essere depositati, a cura degli amministratori, nel termine di trenta giorni, presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Articolo 24 - Ripartizioni di utili - Ristorni: A) Ripartizioni di utili: - L'eventuale utile netto, o avanzo di gestione, risultante dal Bilancio di esercizio, cioè quanto rimane dall'ammontare complessivo dei proventi e/o ricavi, dopo fatta deduzione di qualsiasi spesa ed impegno sarà devoluto, dall'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio stesso, come segue: a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale, qualunque ne sia l'ammontare del relativo fondo; b) una quota non inferiore al 3% (tre per cento), ai sensi dell'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, secondo le modalità stabilite dalla Legge; c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e da quanto qui di seguito precisato; d) un'eventuale quota quale dividendo **ragguagliato** al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; e) quanto eventuale residuo è destinato alla riserva straordinaria. In ogni caso l'assemblea dei soci potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluto alle riserve indivisibili. B) Ristorni: - L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo potrà deliberare anche l'erogazione dei ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici ed ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, **significando** che la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire in base alle decisioni dell'assemblea, mediante integrazione dei compensi.

Articolo 25 - Perdite di esercizio: Le perdite di esercizio sono **ripianate** con i fondi di riserva ordinaria e straordinaria o integrate dai soci consenzienti con i rispettivi versamenti, sia in modo diretto che in conto spese di gestione, o in altro modo deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 26 - Organi sociali: Gli organi sociali della Società sono: l'Assemblea dei soci (decisione dei soci riuniti in assemblea), l'Organo Amministrativo e il Collegio

Sindacale, ove nominato.

Articolo 27 - Competenze dell'assemblea dei soci: Ai sensi dell'articolo 2479 codice civile l'assemblea dei soci decide sulle materie ad essa riservate dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono al suo esame ed approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci: 1. l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili, eventuali ristorni e/o ripiano della perdita di esercizio; 2. la nomina del Consiglio di Amministrazione e del relativo Presidente e Vice Presidente; 3. la nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente o Revisore nei casi previsti dalla legge; 4. le modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto sociale; 5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 6. la decisione o fatto attinente alla gestione della società, riservata alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposta al suo esame dall'organo amministrativo, nonché sulla responsabilità dello stesso e dei Sindaci, ove previsti; 7. la messa in liquidazione della Società e la nomina dei liquidatori. Le decisioni dei soci, riuniti in assemblea, sono adottate mediante deliberazioni assembleari, regolarmente trascritte nel libro delle decisioni dei soci; in tale libro vanno trascritti anche i verbali delle assemblee dei soci redatti per atto pubblico.

Articolo 28 - Assemblea dei soci: L'Assemblea dei soci, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese, in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le assemblee ordinarie e straordinarie (per atto pubblico) dei soci sono convocate dall'Organo Amministrativo nel Comune in cui la Società ha la sede sociale. In caso di impossibilità di riunirsi nella predetta sede sociale le assemblee possono essere convocate in altra sede pur sempre nel territorio nazionale. L'Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni e quando particolari esigenze lo richiedono non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, con l'obbligo per l'Organo Amministrativo di segnalare nella relativa relazione di gestione, ai sensi degli articoli 2364 e 2428 codice civile le ragioni della dilazione, per i seguenti adempimenti:

1. approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno; 2. per le eventuali nomine delle cariche sociali: Consiglio di Amministrazione e relativo Presidente e Vice Presidente, Collegio Sindacale e relativo Presidente e/o Revisore contabile, ove previsti. Le

assemblee sono inoltre convocate sulle competenze di cui al precedente articolo 22 del presente statuto sociale.

Articolo 29 - Convocazione dell'Assemblea: Le assemblee sia ordinarie che straordinarie, saranno convocate come disposto dai precedenti articoli e l'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno relativo alle materie da trattare, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, deve essere inviato direttamente ai soci, ai membri Consiglieri di Amministrazione ed ai Sindaci e/o Revisori, ove previsti, con lettera raccomandata, o altro mezzo atto a comprovare l'avvenuta partecipazione, almeno 8 (otto) giorni prima di quello dell'adunanza stessa. Nel detto avviso sarà anche indicata la data della eventuale seconda convocazione che non potrà essere tenuta lo stesso giorno della prima. L'assemblea è validamente costituita, anche senza le formalità di cui agli articoli precedenti, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 2479 bis, u.c., C.C.. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in mancanza dal Vice Presidente o il Consigliere più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea, quando il verbale non viene redatto da un Notaio, nominerà il Segretario.

Articolo 30 - Validità di costituzione e deliberazione dell'assemblea: Nella assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte e delle altre quote. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque siano le quote sociali possedute. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di dieci deleghe. Le deleghe possono essere rilasciate anche in calce all'avviso di convocazione. Ai sensi dell'articolo 2479-bis codice civile, l'assemblea sia in prima che in seconda convocazione e/o convocazioni successive, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del numero dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. Nei casi di assemblea straordinaria: a) per le modificazioni dell'atto costitutivo; b) per la messa in liquidazione e la nomina dei liquidatori; c) per le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci di cui all'articolo 2479, commi 4 e 5, codice civile è necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del numero dei soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni adottate devono essere trascritte nel libro delle decisioni assembleari dei soci di cui all'articolo 2478 codice civile,

debitamente sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 31 - Organo Amministrativo: La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti (Presidente, Vice - presidente e Consiglieri), su decisione dei soci in sede di nomina. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale, e potrà compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni di legge e di statuto sono riservate all'assemblea. In particolare spetta all'Organo Amministrativo: a) la esecuzione delle delibere dell'assemblea; b) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione o decadenza dei soci; c) tenere i libri sociali a norma di legge; d) compilare il Bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione della assemblea dei soci; e) deliberare sulle operazioni mobiliari, finanziarie, immobiliari nonché l'accensione di ipoteche e la stipula di ogni altra specie di contratto per la realizzazione dei propri fini sociali; f) assumere mutui e ogni altra obbligazione di qualsiasi genere e di autorizzare qualsiasi operazione bancaria, di deposito, di apertura di conto corrente, di richiesta di prefinanziamento; g) deliberare la nomina di avvocati, procuratori, consulenti tecnici ed amministrativi per la tutela degli interessi del sodalizio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza legale per tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per effetto delle predette delibere il Presidente del Consiglio di Amministrazione è, pertanto, autorizzato a riscuotere somme da pubbliche amministrazioni, enti finanziari, da banche e privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza, nonché di effettuare qualsiasi operazione bancaria, nessuna esclusa. Ha anche la facoltà di stare in giudizio, nelle liti attive e passive, di nominare avvocati o procuratori davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione, nonché di effettuare compromessi e transazioni. Nell'assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione le relative mansioni spettano al Vice Presidente. La maggioranza del Consiglio di Amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori. I membri dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi e sono rinnovabili e scadono alla data dell'assemblea per l'approvazione del Bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ove

previsto, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati, restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea **perché** provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a cessare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea per la nomina del Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, ove previsto, diversamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Vice Presidente **cessanti** o comunque dai soci legittimati per legge. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le delibere stesse sono prese a maggioranza dei presenti. La carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione è a titolo gratuito nel caso in cui gli stessi sono soci cooperatori. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'espletamento delle loro mansioni. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione non sia socio cooperatore, ha diritto ad un compenso secondo le proprie tabelle professionali se è un libero professionista; diversamente il compenso è determinato dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, ovvero quando lo richieda un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisori, se nominati con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel Registro delle Imprese. L'Assemblea dei soci, in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione, attribuisce anche le relative cariche di Presidente e Vice Presidente. Le decisioni dell'organo amministrativo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 32 - Collegio Sindacale: Il Collegio Sindacale, ove nominato, ha le attribuzioni ed i doveri stabiliti dalla legge, esercita la revisione legale dei conti, e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti eletti

dall'assemblea dei soci, anche tra estranei. I Sindaci, ove previsti, durano in carica tre esercizi, possono essere rieletti e devono avere i requisiti come per legge. Il compenso annuale dei Sindaci, ove previsti, deve essere determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 33 - Controllo dei soci: Nel caso in cui non esista il Collegio Sindacale, ciascun socio ai sensi dell'articolo 2476 codice civile, ha il diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno inoltre il diritto - nel caso che il Collegio Sindacale o il Revisore non siano previsti - di far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione. I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci nelle ipotesi di cui all'articolo 1 secondo comma della Legge 31 gennaio 1992 n.59.

Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione: Ai sensi dell'articolo 2545-duodecies la Società Cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484 del Codice Civile, nonché per la perdita del capitale sociale. La Società inoltre si scioglie e deve essere posta in liquidazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2522, se il numero dei soci diviene inferiore a quello ivi stabilito e non viene integrato nel termine massimo di un anno.

Articolo 35 - Devoluzione del patrimonio: In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, come già precisato nel precedente articolo 3.

Articolo 36 - Disposizioni generali: In caso di scioglimento della cooperativa l'assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori. La società cooperativa potrà, in qualunque momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere. Il patrimonio sociale residuo risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati di cui al 1° comma lettera C) dell'articolo 26 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, come già precisato nel precedente articolo 3.

Articolo 37 - Clausola arbitrale: Fermo restando quanto

disposto dalle inderogabili norme di legge vigenti in materia, tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dal regolamento approvato dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, alla interpretazione ed alla applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra i soci, devono essere rimesse ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale di Bari. L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio. Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico. L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa. La parte che ricorre al collegio arbitrale dovrà precisare l'oggetto della controversia. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con le maggioranze di legge. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il recesso.

Articolo 38 - Disposizioni generali: Il rapporto sociale tra la società cooperativa ed i soci, nonché il funzionamento tecnico ed amministrativo ed il trattamento economico dei soci e del personale dipendente oltre che dai precedenti articoli del presente statuto, possono essere disciplinati da eventuali regolamenti interni da approvarsi dall'assemblea.

Articolo 39 - Disposizioni finali: Per quanto altro non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni previste dal codice civile, dalle leggi speciali nonché ogni altra disposizione di legge in materia.

F.ti: SOLLECITO Stefano; Giuseppe PALMISANO Notaio.

18 di 18